



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 17 ottobre 2017

DETERMINAZIONE N. 113/PRO: RIMBORSO IVA VERSATA IN REGIME *SPLIT PAYMENT* DA A2A ENERGIA S.P.A. SU SPESE DI ADESIONE A PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Ricordato che le società A2A Energia SpA e Unareti SpA, in data 15 settembre 2017, hanno aderito ad una procedura conciliativa ed effettuato il versamento delle spese di mediazione dovute, pari ad € 40,00 + IVA, mediante bonifico bancario dell'importo complessivo di € 48,80, sul conto corrente intestato alla Camera di Commercio di Brescia - provvisorio n. 4390 del 18 settembre;

precisato che il versamento è stato effettuato da A2A Energia SpA anche in nome e per conto di Unareti SpA e che pertanto sono state emesse dal competente ufficio camerale le fatture elettroniche n. 19 (intestata a A2A Energia SpA) e n. 20 (intestata a Unareti SpA) del 4 ottobre 2017, ciascuna dell'importo di € 20,00 + IVA;

vista la legge 26 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ed in particolare l'art. 1 commi dal 629 al 633, che ha introdotto la disciplina dello "Split Payment" inserito nel DPR 633/72 all'art. 17/ter come misura di contrasto all'evasione IVA;

visto, altresì, il D.L. n. 50/2017, convertito in Legge 97/2017 che ha modificato la disciplina dello split payment ampliando la platea dei soggetti destinatari di tale materia;

preso atto che tale sistema prevede che, in deroga al regime ordinario di liquidazione dell'imposta, in relazione ad acquisti di beni o servizi, l'IVA sia corrisposta allo Stato direttamente dall'operatore e non dal prestatore;

rilevato che la società A2A Energia SpA è società quotata inserita nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana e pertanto, a partire dal 1° luglio 2017, rientra tra quei soggetti tenuti ad applicare lo Split Payment ai propri acquisti;

tenuto conto che il pagamento di € 48,80 è stato quindi effettuato in modo errato, non dovendo essere comprensivo dell'importo dell'IVA;

preso atto che, con nota ns. prot. n. 27751 del 19 settembre u.s., A2A Energia SpA ha richiesto il rimborso di € 8,80 indicando le coordinate bancarie alle quali effettuare il versamento;

ritenuto quindi doveroso effettuare il rimborso dell'IVA

erroneamente versata in data 15 settembre 2017 dalla Società A2A Energia SpA per l'adesione all'incontro di conciliazione;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2017, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 04.01.2017 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di incassare, al conto 247011 "Anticipi ricevuti da terzi", dell'attività commerciale, l'importo eccedente versato dall'impresa A2A Energia SpA, a titolo di spese di adesione alla procedura di conciliazione e pari ad € 8,80;
- b) di restituire, per i motivi di cui in premessa, alla stessa A2A Energia SpA l'importo complessivo di € 8,80, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nell'istanza di rimborso, imputando tale somma al conto 247011 "Anticipi ricevuti da terzi", dell'attività commerciale, la cui copertura finanziaria è assicurata nel corrente esercizio.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)